

D.lgs. 7 del 15 gennaio 2016 – Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.

Com'è noto la Legge 28 aprile 2014 n. 67 ha delegato il Governo a trasformare in illeciti amministrativi una serie di fattispecie penali. In attuazione di tale legge delega il 16 gennaio u.s. sono stati emanati due Decreti legislativi, il n. 7 ed il n. 8 entrati in vigore il giorno 06 febbraio 2016.

E' necessario sottolineare che la differenza di disciplina tra i due provvedimenti legislativi di depenalizzazione si rinviene nel fatto che il D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 abroga alcuni reati mentre e prevede la loro trasformazione in illeciti civili mentre il D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 trasforma alcuni reati in illeciti amministrativi.

Prima di procedere ad illustrare i contenuti del D.lgs. 15 gennaio 2016, n.7, si evidenzia che il Governo non ha inteso esercitare la delega a depenalizzare i reati di: usurpazione (art. 631 c.p.), deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.); invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.); disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato (art. 10 bis D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286) che, pertanto, non sono stati depenalizzati.

Per effetto del decreto in commento i seguenti reati sono abrogati e sono stati trasformati in illeciti civili (per i quali si procederà a specifica trattazione nel prosieguo):

- Falsità in scrittura privata - art. 485 c.p.
- Falsità di foglio firmato in bianco. Atto privato – art. 486 c.p.
- Ingiuria - art. 594
- Sottrazione di cose comuni- art. 627 c.p.
- Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito- art. 647 c.p.

Gli articoli: 488 c.p., 489 c.p., 490 c.p., 491 c.p., 491-bis c.p., 493-bis c.p., 596 c.p., 597 c.p., 599 c.p., 635 c.p., 635-bis c.p., 635-ter c.p., 635-quater c.p., 635-quinques c.p., invece, sono stati modificati di seguito si riportano i testi della norma prima e dopo la modifica.

<p>Art. 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.</p> <p><i>Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.</i></p>	<p>Art. 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.</p> <p>Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.</p>
<p>Art. 489 c.p. Uso di atto falso.</p> <p><i>Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.</i></p> <p><i>Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.</i></p>	<p>Art. 489 c.p. Uso di atto falso.</p> <p>Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo</p>

<p>Art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.</p> <p><i>Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.».</i></p> <p><i>Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.</i></p>	<p>Art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.</p> <p>Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.</p>
<p>Art. 491 c.p. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena</p> <p><i>Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso</i></p>	<p>Art. 491 c.p. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito.</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.</p> <p>Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso</p>
<p>Art. 491- bis c.p. Documenti informatici.</p> <p><i>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private</i></p>	<p>Art. 491- bis c.p. Documenti informatici.</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici</p>
<p>Art. 493-bis c.p. Casi di perseguibilità a querela.</p> <p><i>I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.</i></p> <p><i>Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.</i></p>	<p>Art. 493-bis c.p. Casi di perseguibilità a querela.</p> <p>I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo</p>

Art. 596 c.p. Esclusione della prova liberatoria.

Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolta, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo[javascript:LinkReplacer.scroll\('3'\)](#).

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

- 1. se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;*
- 2. se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;*
- 3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.*

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1, ovvero dell'articolo 595, comma .

Art. 596 c.p. Esclusione della prova liberatoria.

Il colpevole del delitto previsto dall'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolta, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo

[javascript:LinkReplacer.scroll\('3'\)](#).

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

1. se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
2. se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma.

Art. 597 c.p. Querela della persona offesa ed estinzione del reato.

I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

Art. 597 c.p. Querela della persona offesa ed estinzione del reato.

Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile a querela della persona offesa.

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

<p>Art. 599 c.p. Ritorsione e provocazione.</p> <p><i>Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori</i></p> <p><i>Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.</i></p> <p><i>La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.</i></p>	<p>Art. 599 c.p. Provocazione.</p> <p>Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.</p>
--	--

<p>Art. 635 c.p. Danneggiamento</p> <p><i>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. con violenza alla persona o con minaccia;</i> <i>2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;</i> <i>3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;</i> <i>4. sopra opere destinate all'irrigazione;</i> <i>5. sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;</i> <i>5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.</i> <p><i>Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</i></p>	<p>Art. 635 c.p. Danneggiamento.</p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. <p>Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>
---	---

<p>Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.</p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i></p>	<p>Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>
--	---

<p>Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.</p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</i></p>	<p>Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
---	---

<p>Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici</p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</i></p>	<p>Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.</p>
--	--

<p>Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.</p> <p><i>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</i></p>	<p>Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
--	--

La sintesi delle modifiche appena illustrate è sostanzialmente riconducibile agli effetti dell'abrogazione dei reati di Falsità in scrittura privata - art. 485 c.p. Falsità di foglio firmato in bianco. Atto privato – art. 486 c.p., e Ingiuria - art. 594. E' stato, infatti, necessario riformulare tutti gli articoli del codice penale che si collegavano alle fattispecie *de quibus*. Discorso a parte merita il reato di danneggiamento che continua ad avere rilevanza penale per le ipotesi di delitto aggravato. Tutte le fattispecie abrogate sopravvivono, tuttavia come fatti per i quali è prevista una pena pecuniaria civile.

La disciplina delle depenalizzazioni contenuta nel D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 prevede, infatti, che le condotte previste nei reati abrogati siano trasformate in illeciti civili per i quali, oltre alle restituzioni ed al risarcimento del danno, il giudice può condannare al pagamento di una sanzione pecuniaria. Tale innovazione appare essere la principale tra quelle introdotte dai decreti in commento.

Nella *Relazione* al disegno di legge S. 110 della XVII Legislatura, che ha rappresentato la base per l'adozione dell'art. 2, co. 3 legge n. 67/2014, si legge che le "sanzioni pecuniarie civili" vengono ricondotte "al concetto di 'pena privata'", e si afferma in particolare che "mentre il risarcimento ha una funzione riparatoria, la pena privata ha una funzione sanzionatoria e preventiva e si giustifica allorché l'illecito, oltre a determinare un danno patrimoniale, consente di ottenere un arricchimento ingiustificato. In tali casi, se il legislatore si limitasse all'eliminazione dell'illeceità penale, gli autori – a prescindere dal risarcimento dovuto alla persona danneggiata – si gioverebbero del vantaggio patrimoniale provocato dal fatto illecito".

Secondo la dottrina "*Il modello di riferimento pare allora essere non quello – assai incerto – della "pena privata" così come la si può individuare all'interno del nostro sistema, ma quello dei c.d. punitive damages riconosciuti negli ordinamenti di common law, ossia somme di denaro, ulteriori al risarcimento dei danni effettivamente subiti dalla vittima (compensatory damages), che il convenuto soccombente può essere condannato a pagare al termine di un processo civile. Tale istituto, che si è maggiormente sviluppato negli Stati Uniti d'America, ricopre una funzione chiaramente punitiva, e viene accordato sul presupposto della commissione di illeciti civili, sorretti da un particolare elemento soggettivo e connotati da una certa riprovevolezza sociale. È necessario sottolineare che, da un punto di vista dell'inquadramento sostanziale, i punitive damages, nonostante il loro nome, non sono dei veri e propri damages, cioè non rappresentano il risarcimento per un danno subito. Al contrario, essi hanno una natura indennitaria, poiché la somma dovuta dal soccombente non è parametrata sull'entità del pregiudizio.*

Già dopo l'emanazione della legge 28 aprile 2014 n. 67 ci si è interrogati circa legittimità costituzionale dell'istituto delle sanzioni civili pecuniarie, posto che le stesse sembrano non risultano sufficientemente definite sia dalla legge di delega che dall'ordinamento civile previgente. "manca un vero e proprio "complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi principi e criteri direttivi" poiché la legge 67/2014 fa riferimento ad un istituto, quello di "sanzione civile pecuniaria", rispetto a cui non vi è alcuna disciplina legislativa previgente e gli sforzi in sede interpretativa di ricondurre le "sanzioni civili

pecuniarie” alle c.d. “pene private” non permettono di riempire il vuoto lasciato dal formante legale che riguarda problemi di fondamentale importanza come l’individuazione dei beneficiari di tali somme”¹

Tali dubbi dopo l’emanazione dei decreti legislativi permangono invariati soprattutto per la natura ibrida dell’istituto che, incardinato all’interno di un giudizio civile promosso da soggetto privato, può condurre all’applicazione di una sanzione che ha natura pubblicistica.

Reato punito, prima del 06.02.2016, da	Condotta	Sanzione pecuniaria Civile ex art. 4 D.lgs. 7/2016	Note
Art. 594 c.p. ingiuria	chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa	Da € 100 a € 8.000	Se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
Art. 594, co. 3° e 4°. c.p. ingiuria	chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone	Da € 200 a € 12.000	Se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
Art. 627 Sottrazione di cose comuni	il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impadronisce della cosa comune, sottraendola a chi la detiene	Da € 100 a € 8.000	E' illecito civile salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore
Art. 635 Danneggiamento	chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui,	Da € 100 a € 8.000	E' illecito civile salvo che il fatto costituisca reato ai sensi degli artt 635, 635bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies del codice penale
Art. 647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o per caso fortuito	chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate; chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo; chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito	Da € 100 a € 8.000	

¹ Cfr. F.PALAZZO, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture*, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2015, 1 p. 1704 e ss.

--	--	--	--

Reato punito, prima del 06.02.2016, da	Condotta	Sanzione pecuniaria Civile ex art. 4 D.lgs. 7/2016	Note
Art. 485 c.p. Falsità in scrittura privata	Chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno.	Da €200 a €12.000	<p>Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.</p> <p>Si applica anche nel caso in cui la falsità riguardi un documento informatico privato avente efficacia probatoria.</p> <p>Nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti</p>
Art. 486 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato	Chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri.	Da €200 a €12.000	<p>Si applica anche nel caso in cui la falsità riguardi un documento informatico privato avente efficacia probatoria.</p> <p>Nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.</p> <p>Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito</p>
Art. 488 co.1 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali	Chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle precedenti, arreca ad altri un danno	Da €200 a €12.000	<p>Vedi nuova formulazione art. 488 c.p. per le condotte che continuano ad essere reato.</p> <p>Si applica anche nel caso in cui la falsità riguardi un documento informatico privato avente efficacia probatoria.</p> <p>Nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti</p> <p>Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito</p>
Art. 489 co. 1 c.p. Uso di atto falso.	Chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;	Da €200 a €12.000	<p>Vedi nuova formulazione art. 489 c.p. per le condotte che continuano ad essere reato.</p> <p>Si applica anche nel caso in cui la falsità riguardi un documento informatico privato avente efficacia probatoria.</p> <p>Nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti</p>
Art. 490 c.p. Soppressione distruzione e occultamento di atti veri	Chi distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno	Da €200 a €12.000	<p>Vedi nuova formulazione art. 490 c.p. per le condotte che continuano ad essere reato.</p> <p>Si applica anche nel caso in cui la falsità riguardi un documento informatico privato avente efficacia probatoria.</p> <p>Nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti</p>

L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice secondo i criteri dell'art. 5 del D.lgs.15 gennaio 2016 n. 7: a) gravità della violazione; b) reiterazione dell'illecito; c) arricchimento del soggetto responsabile; d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito; e) personalità dell'agente; f) condizioni economiche dell'agente. E' appena il caso di osservare che i criteri sopraesposti sono diversi da quelli contenuti nell'art. 133 c.p. in base ai quali il giudice penale calcola la pena da irrogare e da quelli contenuti nell'art.11 della legge 689/1981 in base ai quali l'autorità amministrativa determina la sanzione amministrativa pecuniaria. Tale previsione connota in maniera marcata l'autonomia della disciplina della sanzioni pecuniarie civile dal quella delle sanzioni pecuniari penali e amministrative e ne fa emergere con chiarezza la riconducibilità alla categoria dei c.d. *punitive damages* di cui si è fatto cenno.

Dal punto di vista operativo, proprio in virtù della natura pubblicistica della sanzione pecuniaria civile, i cui proventi a norma dell'art. 10 sono devoluti a favore della Cassa delle ammende, si ritiene che gli agenti ed ufficiali di P.G. che si trovino ad accertare illeciti per i quali è prevista sanzione pecuniaria civile (ad esempio ingiurie - art. 494 c.p.- ovvero certificato assicurativo falso - art. 485 c.p.-) siano tenuto alla generalizzazione del responsabile dell'illecito, a identificare eventuali testimoni e a redigere dettagliata relazione di servizio su quanto accertato. Detta relazione, (che naturalmente non deve essere trasmessa all'autorità giudiziaria) potrà essere consegnata agli interessati con le modalità previste per l'accesso agli atti. Nel caso di certificato assicurativo falso, posto che senza comunicazione la Società assicuratrice non ha la possibilità di conoscere la realizzazione di un illecito a suo danno, la relazione dovrebbe essere trasmessa al fine di consentirle l'istaurazione del giudizio civile. Resta inteso che in tale ultima ipotesi di falso continuano ad applicarsi, sussistendone le condizioni, le sanzioni amministrative dell'art. 193 C.d.S..

La reiterazione degli illeciti civili per i quali è prevista la sanzione pecuniaria si ha quando la condotta sia compiuta entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. Con apposito decreto del Ministro della giustizia saranno adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti della reiterazione.

Analogamente a quanto previsto nell'art. 110 c.p. in ambito penale e nell'art.5 Legge 689/1981 per le violazioni amministrative, il concorso di persone nella realizzazione di un illecito civile precedentemente considerato reato comporta per tutti i concorrenti la sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.

La competenza processuale a giudicare sugli illeciti si base, nel silenzio della norma sul criterio di ripartizione fissato dal c.p.c. ed in particolare sull'art. 7 che fissa la competenza del giudice di pace per il quale *"il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro quando dalla legge non sono attribuiti alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venti mila euro"*. In ossequio a tale norma si pone il problema se il valore della causa debba ricomprendere anche il valore della sanzione civile pecuniaria che potrebbe essere irrogata. In assenza di esplicite indicazione della legge delega e sulla base del contenuto dell'art. 8 co.2 del D.lgs. 7/2016 per il quale *"il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa"* si ritiene che, ai fini della competenza non possa tenersi conto del valore della multa irrogabile, giacché la sanzione pecuniaria civile ha natura eventuale e non può essere, perciò, considerato elemento certo ai fini della competenza giudiziaria.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, come detto, si svolge nel corso dell'azione giudiziaria civile. Il giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa, decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del D.lgs.15.01.2016 n. 7

Le modalità per il pagamento delle sanzioni pecuniarie civili, nonché le forme per la riscossione dell'importo dovuto saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che verrà emanato entro il sei agosto p.v..

È inoltre previsto che:

- il giudice possa disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto;
- ciascuna rata non possa essere inferiore ad euro cinquanta;
- decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione sia dovuto in un'unica soluzione;
- il condannato possa estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento;
- per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non sia ammessa alcuna forma di copertura assicurativa;
- l'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.

L'art. 12 del D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, infine, contiene la disciplina transitoria e stabilisce che le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

D.lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 – Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Il criterio generale contenuto nel decreto in commento è quello per il quale tutti i reati (sia delitti che contravvenzioni) puniti con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda) sono trasformati in illeciti amministrativi e sanzionati, in base all'art. 1 del D.lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, in maniera sintetizzabile nella tabella di comparazione che segue:

<i>Regime ante D. lgs. 8/2016</i>	<i>Regime post D. lgs 8/2016</i>
Multa o Ammenda	Sanzione Amministrativa Pecuniaria (ex art. 1)
non superiore nel massimo a € 5.000	da € 5.000 a € 10.000
non superiore nel massimo a € 20.000	da € 5.000 a € 30.000
superiore nel massimo a € 20.000	da € 10.000 a € 50.000
Per le multe o le ammende proporzionali ²	Dello stesso importo della multa o della ammenda ma in ogni caso compresa tra € 5.000 a € 50.000
N. B. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni è quella che applica le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse, nel caso di mancata previsione è competente l'autorità di cui all'art. 17 della legge 689/1981 (vedi art. 7 D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8)	

L'art. 1 del decreto, dispone inoltre che, nel caso di reati puniti solo con pena pecuniaria per i quali vi siano aggravanti punite con pena detentiva, le ipotesi aggravate divengano autonome fattispecie di reato. Tale previsione, è evidentemente tesa ad evitare che nel corso del giudizio per la concessione delle attenuanti prevalenti o equivalenti il reato aggravato possa essere trasformato in illecito amministrativo. In particolare per effetto della disposizione dell'art. 1 è stato depenalizzato il reato di guida senza patente previsto dall'art. 116 co. 15 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Per effetto di tale depenalizzazione la violazione che prima era punita con la pena dell'ammenda da € 2.257 a € 9.032 è ora punita con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000. Continua ad essere reato ed è considerata fattispecie autonoma e non più aggravante l'ipotesi di recidiva nel biennio che continua ad essere punita con la pena dell'arresto fino ad un anno.

² Per le ammende proporzionali si veda ad es. il D.lgs 276/2003 che sanziona l'utilizzo illecito delle missioni del lavoratore presso terzi a titolo di somministrazione lavoro, distacco e appalto per la quale la sanzione è quantificata in maniera proporzionale ad ogni lavoratore. Resta immutato la natura penale del regime sanzionatorio qualora somministrazione, appalto e distacco illeciti vedano lo sfruttamento di minori con applicazione della pena dell'arresto fino a 18 mesi e dell'ammenda fino a euro 300

Le previsioni generali appena descritte subiscono due significative deroghe, giacché ne sono escluse le fattispecie contenute nel codice penale e quelle che tutelano beni giuridici di particolare importanza (descritti in maniera specifica nell'elenco allegato al decreto). Eccezione nell'eccezione, non tutte le fattispecie del codice penale sono state escluse dalla depenalizzazione. Per effetto dell'art. 2 D.lgs. 15 gennaio n. 8 i reati indicati nello schema che segue, alcuni dei quali erano puniti con pena detentiva, sono stati trasformati in illeciti amministrativi:

Norma	Fattispecie	Vecchia sanzione	Sanzione depenalizzata ex artt. 2 e 4 D.lgs. 8/2016
Art. 527 co. 1, c.p.	Atti osceni in luogo pubblico ³	Reclusione da tre mesi a tre anni	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000. Competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad irrogare la sanzione è il Prefetto
Art. 528 c.p.	Publicazioni o spettacoli osceni ⁴	Reclusione da tre mesi a tre anni e multa non inferiore a € 103	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad irrogare la sanzione è il Prefetto
Art. 652 co. 1, c.p.	Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto	Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 309	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 15.000. Competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad irrogare la sanzione è il Prefetto
Art. 652 co. 2, c.p.	con l'aggravante di aver fornito informazioni o indicazioni mendaci	Arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da € 30 a € 619	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000 a € 18.000. Competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad irrogare la sanzione è il Prefetto
Art. 661 c.p.	Abuso della credulità popolare	Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 1.032	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 15.000. Competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad irrogare la sanzione è il Prefetto
Art. 668 co.1 e 2, c.p.	Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive	Arresto fino a sei mesi o ammenda fino a € 309	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 15.000. Competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad irrogare la sanzione è il Prefetto In caso di reiterazione specifica delle violazioni l'autorità amministrativa con l'ordinanza ingiunzione applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi. In caso di reiterazione specifica dell'illecito non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 legge 689/1981.
Art. 668 co.3, c.p.	con l'aggravante di aver commesso il fatto contro il divieto dell'autorità	Arresto fino a sei mesi e ammenda fino a € 309	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 30.000. Competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad irrogare la sanzione è il Prefetto In caso di reiterazione specifica delle violazioni l'autorità amministrativa con l'ordinanza ingiunzione applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi. In caso di reiterazione specifica dell'illecito non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 legge 689/1981.
Art. 726 c.p.	Atti contrari alla pubblica decenza	Ammenda da € 258 a € 2.582.	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 10.000. Competente a ricevere il rapporto, gli scritti

³ Il reato di atti osceni in luogo pubblico aggravato dall'essere stato commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori ora è previsto come reato autonomo punito con pena da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.

⁴ Il reato di pubblicazioni o spettacoli osceni realizzato con l'utilizzo di mezzi di pubblicità per favorire la circolazione o il commercio di oggetti osceni ovvero mediante spettacoli pubblici osceni è ora reato autonomo punito con pena da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a € 103.

			difensivi e ad irrogare la sanzione è il Prefetto
--	--	--	---

L'eccezione al criterio generale che riguarda i reati che offendono beni giuridici particolarmente importanti è stata formulata in maniera esplicita dapprima elencando le materie escluse dalla depenalizzazione e poi i testi normativi. Le materie escluse dalla depenalizzazione sono:

- ❖ **edilizia e urbanistica** (ed in particolare: il D.P.R. 6 giugno n. 380, la Legge 2 febbraio 1974 n. 64, e la Legge 5 novembre 1971 n. 1086); e
- ❖ **ambiente territorio e paesaggio** (ed in particolare il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il D.lgs. 14 marzo 2003 n. 65 e la Legge 11 febbraio 1992 n. 157); a
- ❖ **alimenti e bevande** (ed in particolare il D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 116) a
- ❖ **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (ed in particolare il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; la legge 27 marzo 1992 n. 257); s
- ❖ **sicurezza pubblica** (ed in particolare il R.D. 18 giugno 1931 n. 773) s
- ❖ **giochi e scommesse** (ed in particolare il R.D. 18 ottobre 1938 n. 1933) g
- ❖ **armi e esplosivi** (ed in particolare la legge 18 aprile 1975 n. 110) a
- ❖ **elezione e finanziamento ai partiti** (ed in particolare la legge 21 febbraio 2014 n. 13, il D.lgs. 20 dicembre 1993 n. 533, la Legge 10 dicembre 1993 n. 515 e la legge 25 marzo 1993 n. 81); e
- ❖ **proprietà intellettuale e industriale** (ed in particolare la Legge 22 aprile 1941 n. 633) p

Tra i primi commenti alla nuova disciplina, la Procura di Trento, con nota prot.125/2016 a firma del Procuratore della Repubblica Giuseppe Amato, fa rilevare come la contemporanea presenza di un criterio generale per il quale si depenalizzano tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria e di una lista di materie e leggi escluse dalla depenalizzazione potrebbe sollevare problemi riguardo a reati puniti con sola pena pecuniaria rientranti nelle materie escluse dalla depenalizzazione e non ricompresi tra le leggi espressamente elencate nell'allegato al decreto.

La disciplina delle depenalizzazioni contenuta nel D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 prevede, inoltre che altri reati previsti da leggi speciali, non ricomprendibili nella clausola generale di depenalizzazione perché puniti con pena detentiva sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria, siano trasformati in illeciti amministrativi con le modalità sintetizzate nella tabella che segue.

Norma	Fattispecie	Vecchia sanzione	Sanzione depenalizzata
Art. 11 L. 234/1931	Intercettazione o propalazione di corrispondenza radio militare ⁵	Arresto sino a due anni e ammenda da €20 a €206	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad irrogare la sanzione è il Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 171 quater L.	Noleggio abusivo e fissazione su supporto audio e video di	Arresto sino a un anno e ammenda da € 516 a €	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000. Competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad irrogare la sanzione è la SIAE (vedi art. 182 bis L. 633/1941) In caso di reiterazione specifica delle violazioni l'autorità amministrativa con l'ordinanza ingiunzione applica la

⁵ Il secondo comma dell'art. 11 che punisce la reiterazione delle condotte accertata con provvedimento esecutivo è ora fattispecie autonoma di reato punita con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da € 30 a € 309. Il terzo comma prevede la confisca amministrativa degli apparecchi.

633/1941	prestazioni artistiche	5.164	sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi. In caso di reiterazione specifica dell'illecito non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 legge 689/1981.
Art. 3 D.L.L. 506/1945	Mancata denuncia di beni confiscati agli ebrei (omissione dolosa)	Arresto non inferiore a sei mesi e ammenda da non inferiore a € 1.032	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad irrogare la sanzione è il Prefetto
Art. 3 D.L.L. 506/1945	Mancata denuncia di beni confiscati agli ebrei (omissione colposa)	Arresto non inferiore a tre mesi o ammenda non inferiore a € 516	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 30.000. Competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad irrogare la sanzione è il Prefetto
Art. 15 L. 1329/1965	Mancato ripristino del contrassegno alterato cancellato o reso irriconoscibile da altri su macchine utensili	Ammenda da € 77 a € 310 o arresto fino a tre mesi	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 15.000. Competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad irrogare la sanzione è il Prefetto
Art. 16 co.4 D.L. 745/1970	Istallazione abusiva di distributori di carburante per autotrazione	Arresto da due mesi a due anni o ammenda da € 51 a € 516	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad irrogare la sanzione è l'autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione all'istallazione o all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante
Art. 2 co. 1-bis D.L. 463/1983	Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali entro € 10.000 ⁶ .	Reclusione fino a tre anni e multa fino a € 1.032	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è l'INPS (vedi art. 3 D.L. 463/1983)
Art. 28 co. 2 D.P.R. 309/1990	Inosservanza delle prescrizioni in tema di coltivazione di piante stupefacenti	Arresto fino ad un anno o ammenda da € 516 a € 2065.	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000. Competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 16 T.U. Stupefacenti In caso di reiterazione specifica delle violazioni l'autorità amministrativa con l'ordinanza ingiunzione applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi. In caso di reiterazione specifica dell'illecito non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 legge 689/1981.

La trasformazione in illeciti amministrativi delle condotte in trattazione implica che la P.G. accertatrice delle stesse provveda redigere verbale di accertamento di violazione con indicazione della sanzione dovuta per il pagamento in misura ridotta secondo i noti criteri dell'art.16 l 689/1981 . Si evidenzia, in proposito che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste dal D.Lgs.15 gennaio 2016 n. 8 è sempre consentito salvo che nel caso di reiterazione degli artt. 668 co.3 c.p., 171 quater L. 633/1941, 28 co. 2 D.P.R. 309/1990 per la quale l'art. 4 3° co. espressamente esclude tale possibilità.

La lista dei reati depenalizzati che precede riguarda fattispecie che, tranne il caso dell'omesso versamento dei contributi previdenziali sono di scarsa rilevanza pratica. Si ritiene, tuttavia, debba essere approfondita la depenalizzazione dell'art. 28 del D.P.R. 309/1990. La coltivazione illecita di stupefacenti prevista e punita dall'art. 73 co. 3 non va confusa con quella oggetto della depenalizzazione. L'art. 28 del D.P.R. 309/1990 infatti punisce con sanzione amministrativa e salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni relative a coltivazioni autorizzate. Per questo non si applica a

⁶ L'omesso versamento eccedente la somma complessiva di € 10.000 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. E' comunque salva la previsione per la quale se il datore di lavoro provvede al versamento delle ritenute nel termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione non risponde dell'illecito amministrativo o del reato.

coltivazioni illecite, la cui coltivazione continua a configurare specifico reato. A titolo di chiarimento sono pochissimi i soggetti autorizzati a coltivare piante da stupefacente: il Centro di ricerca per le colture industriali di Rovigo e lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.

In caso di reiterazione specifica delle violazioni amministrative previste e punite dagli articoli 668 c.p. 171 quater L. 633/1941 e 28 co. 2 D.P.R. 309/1990, l'autorità amministrativa con l'ordinanza ingiunzione applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi.

Si noti che, a differenza di quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 per il quale "con apposito decreto del Ministro della giustizia saranno adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti della reiterazione" il D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 non contiene nessuna indicazione in merito alla creazione di un registro ove annotare le reiterazioni dei reati trasformati in illeciti amministrativi. Tale mancata indicazione ove non si provveda con altri mezzi a permettere alla P.G. specialmente agli appartenenti ai corpi di polizia locale che hanno un accesso limitato alla banca dati delle forze di polizia l'accertamento di reiterazioni corre il rischio di vanificare la portata punitiva di alcune fattispecie. In particolare tale mancanza sembra essere allarmante per l'ipotesi di guida senza patente che, in assenza di una banca dati delle violazioni accertate cui possano accedere gli organi di polizia stradale non permetterà materialmente di contestare il reato di reiterazione di guida senza patente..

Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel decreto si osservano, in quanto compatibili le disposizioni delle sezioni I (principi generali) e II (applicazione) del capo I della legge 689/1981.

Nel decreto in oggetto è chiarito che, allorché si parla di ipotesi aggravate dalla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, la recidiva non ha il significato descritto nell'art. 99 c.p., ma deve intendersi come reiterazione dell'illecito depenalizzato.

La disciplina transitoria è contenuta nell'art. 8. In primo luogo è stabilito che le disposizioni in materia di depenalizzazione, per il principio del *favor rei*, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Viene, inoltre chiarito che dalla disapplicazione della sanzione penale consegue l'applicabilità delle sanzioni amministrative. Per effetto di tale specifica disciplina transitoria, l'autorità giudiziaria penale, sia in sede d'indagini che nel corso del giudizio, è tenuta a trasmettere gli atti a quella amministrativa che irrogherà le sanzioni previste dal Decreto.

La procedura di trasmissione degli atti relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa, è descritta nell'art. 9. In particolare si segnala il comma 4 per il quale l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti in Italia entro novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro trecentosessanta giorni. Dalla data di notifica l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta pari a metà della sanzione oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili le norme della legge n. 689/1981 relative al pagamento in misura ridotta. Si evidenzia che tale procedura di notifica e le modalità del pagamento in misura ridotta sono riferibili ai soli casi di procedimenti penali incardinati dinanzi all'autorità giudiziaria depenalizzati e non si applicano a tutti gli illeciti che sono accertati successivamente alla entrata in vigore della norma per i quali valgono le regole ordinarie previste dalla legge n. 689/1981.

A cura del Dr. Mauro Masnaghetti
Vice Procuratore c/o la Procura della Repubblica di Roma